



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 194 Registro deliberazioni Del 26/11/2019	OGGETTO: Immobili detenuti sine titulo dal Comune di Milazzo di proprietà catastale ditta D'Amico Maria Rosaria in località San Giovanni Via Trimboli: Dichiarazione di Pubblica Utilità preordinata ad Acquisizione in Proprietà ex art. 42-bis dPR 327 del 2001.
--	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 18,30 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	ITALIANO	FRANCESCO	Assessore	X	
3	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
4	TORRE	CARMELO	Assessore		X
5	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
6	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore		X
7	RUELLO	PIERPAOLO	Assessore	X	

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.


Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



COMUNE di MILAZZO
5^ Settore
5^ Servizio: Espropriazioni

Oggetto: Immobili detenuti sine titolo dal Comune di Milazzo di proprietà catastale ditta D'Amico Maria Rosaria in località S.Giovanni Via Trimboli: Dichiarazione di Pubblica Utilità preordinata ad Acquisizione in Proprietà ex art.42-bis dPR327del 2001.

Proposta n. 19 del: 20.11.2019

Il proponente.....

PREMESSO:

-che la ditta D'Amico Maria Rosaria, quale ditta proprietaria catastale di immobili interessati alla *Costruzione di Una Scuola Elementare del Centro Via G. Trimboli*, promuoveva, contro il Comune di Milazzo, quale ente espropriante ed occupante, presso il TAR Sicilia Sez. Catania, formale gravame giurisdizionale tendente ad ottenere l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n.357 del 22.10.1999 (provvedimento con il quale era stata pronunciata l'espropriazione permanente e definitiva) chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni conseguente all'eccepita occupazione illegittima degli immobili interessati;

-che a seguito della morte della ditta catastale proprietaria D'Amico Maria Rosaria, deceduta in data 17.04.2007, si costituivano nel gravame intrattenuto presso il TAR Sicilia, i germani Faranda, nelle persone dei sigg.ri: Faranda Alberto, Faranda Tommaso, Faranda Matilde, Faranda Vittoria, Faranda Teresa, Faranda Valeria, Faranda Maria, Faranda Francesco e Faranda Luisa, ivi qualificatisi coeredi della ricorrente, ed insistendo nella richiesta del risarcimento danni degli immobili occupati dal Comune di Milazzo per la realizzazione del plesso scolastico;

-che con Sentenza **n.2599/2013 del 9.10-29.10.2013**, il Tar Sicilia, Sez. Catania, annullava il provvedimento di espropriazione definitiva n.357/1999, statuendo di accogliere il ricorso e di condannare il Comune di Milazzo a restituire ai ricorrenti l'immobile occupato, previa riduzione in pristino o, in alternativa, ad acquisire il bene e risarcire il danno per l'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti dell'art.42-bis, salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo;

Rilevato che per l'ottemperanza della indicata sentenza del 2013 i germani Faranda proponevano ricorso presso il **TAR Sicilia Catania** che con **Sentenza n.2473/2017** accoglieva il loro gravame, intimando l'amministrazione comunale ad adottare le determinazioni necessarie per il pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente in forza del giudicato formatosi, ivi assegnando un termine di sessanta giorni e nominando il Prefetto quale Commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento;

VISTA, altresì, la **Sentenza del TAR n.1820 del 12.10. 2018**, adottata su ricorso degli stessi germani Faranda, con la quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale

rilevato nella sentenza dell'ottemperanza n.2473/2017 in quanto è stato usato erroneamente il termine "pagamento" anziché "adempimento" (pag.3, rigo 9 e dopo il PQM al 5^ rigo);

Rilevato, ancora, che avverso la sentenza n.2473 del 2017 il Comune di Milazzo proponeva appello al CGA Sicilia che sullo stesso si è pronunciato con Sentenza **n.700/2018 del 5.11.2018**, che ha confermato la perduranza dell'obbligo dell'amministrazione utilizzatrice di restituire i fondi illegittimamente occupati ovvero di provvedere alla acquisizione in proprietà ex art.42-bis del DPR 327/2001;

Vista la delibera della giunta comunale di Milazzo **n.25 del 12.02.2019** con la quale si "**demandava**" al Dirigente del 5^ Settore, ing. Tommaso la Malfa, testualmente "... **l'immediato avvio delle procedure finalizzate all'acquisizione sanante al patrimonio comunale dell'immobile sede della scuola elementare del Centro sito in via G. Trimboli.**":

Considerato che per i principi ricavabili dall'art.42-bis del DPR.327/2001 (in breve TUE) e dal diritto vivente, alla luce dell'indicato deliberato giuntale, si è ritenuto necessario promuovere una nuova fase di confronto previo "**avvio del procedimento recante data 28.02.2019 prot.14981**" notificato a tutti i germani Faranda, coeredi testamentari della ditta catastale proprietaria-dante causa D'Amico Maria Rosaria, rappresentando loro l'espresso invito a produrre le proprie osservazioni, proposte ed interessi, onde pervenire ad una acquisizione condivisa ed in ogni caso alla comparazione degli interessi eventualmente in conflitto tra parte pubblica e parte privata;

Rilevato, espressamente, che il superiore avviso recando l'indicazione dell'ammontare provvisorio delle indennità e del risarcimento stimato ex art.42-bis del TUE, aveva riguardo alla superficie dell'intera area sede del plesso scolastico, così come ricavato dall'applicazione del Programma "**Autocad- Map 3 D**", per guisa di un' ortofoto dei luoghi definitivamente trasformati, dalla quale si apprezzava che la superficie complessiva racchiusa nel plesso era pari a **mq.6.919,20**, dimostratasi inferiore alla superficie stimata nei piani di esproprio ed in seno all'Ordinanza Sindacale n.357 del 22.10.1999 ;

Dato Atto che:

-i germani Faranda in esito alle risultanze dell'avvio del notificato procedimento hanno in data **12.03.2019 prot.17793**, richiesto gli elaborati su cui si fondava l'importo stimato in via provvisoria e che **con nota pec del 13.03.2019, prot.18190** è stato formalmente rimesso all'ing. Faranda l'elaborato richiesto in proprio e nella qualità;

-i germani Faranda con proprie osservazioni del **22.03.2019 con il n.43415 del prot.**, si appellavano al p.9 delle stesse al fatto che la superficie effettivamente occupata fosse quella indicata negli atti ablatori adottati dal Comune;

Rilevato che la superiore censura, per quanto l'istituto disciplinato dall'art.42-bis del TUE è stato assimilato dalla più autorevole giurisprudenza e dalla stessa Corte Costituzionale non già ad una *procedura in sanatoria* bensì ad una "*espropriazione straordinaria e semplificata*", ragion per cui non è automaticamente vincolato dalle risultanze contenute nella procedura ablatoria annullata vieppiù se queste risultassero errate (vedasi Cons. Stato, Sez.4^ 12.05.2016 n.1910), ha obbligato ad approfondire prudenzialmente la già complessa questione acquisitiva ;

Considerato:

-che in esito *alla questione sulla superficie*, si è ritenuto necessario comparare l'ortofoto con i piani di esproprio interessati il plesso scolastico, pervenendo alla conclusione che la difformità di superficie era da ascrivere al fatto che il progetto approvato allocava il plesso scolastico al confine con l'originario tracciato della Via Trimboli, mentre, a-contrario, dall'ortofoto si ricavava che il plesso scolastico era stato realizzato più a nord ed era posto a confine sempre della Via G. Trimboli allargata e che la superficie della strada presumibilmente era stata accorpata alla superficie del plesso nei piani di esproprio;

-che in esito alle supposte rilevazioni, la responsabile del procedimento ha più volte esplicitato le ragioni per pervenire ad una definitiva verifica di quanto rilevato, anche mediante sopralluogo sui luoghi interessati, in contraddittorio con i germani Faranda;

-che in data 16.08.2019 alle h.15,00, l'ing. La Malfa nella qualità, l'ing. Tommaso Faranda ed il tecnico di parte privata, geom. Molino, che si è dotato di un topografo con apparecchiature GPS, hanno effettivamente dato conto che la superficie occupata dal plesso scolastico risulterebbe di complessivi mq. 6.940,55 mentre la superficie interessata all'ampliamento stradale di mq. 953,78, ascrivendo dette porzioni alle previsioni del progetto originario, dando così atto nel verbale che ogni questione relativa alla superficie era superata e che la stessa transattivamente potesse indicarsi nei complessivi mq. 7.800,00, similmente a quanto era stato esplicitato nelle determinazioni interessanti la procedura di esproprio;

-che ancorchè permaneva una diversità di lettura degli approdi cui le parti convenivano, la responsabile del procedimento anche in esito alla disposizione dirigenziale del 18.10.2019 prot. 65962, che assegnava il termine di giorni otto per la proposizione dell'atto di acquisto, ha ritenuto di dovere attuare, preliminarmente una ricognizione amministrativa onde individuare provvedimenti ed iter amministrativi utili alla ricostruzione certa e trasparente delle vicende amministrative che qui ci occupano, dalla quale è, sinteticamente, emerso quanto segue:

1-che al progetto per la Costruzione della Scuola Elementare del Centro così come approvato **con delibera consiliare n.134 del 27.11.1992** hanno fatto seguito ben due progetti di completamento secondo gli atti amministrativi di seguito indicati:

a- Approvazione del progetto di cui alla deliberazione giuntale n.328/23.04.1997;

b- Approvazione del progetto di cui alla deliberazione giuntale n.95 del 10.03.1999;

2-che con riferimento alla Via Stefano Trimboli è intervenuta:

-la delibera n.1275 del 23.12.1998 ad oggetto: Lavori di Sistemazione della Via Stefano Trimboli. Approvazione progetto e autorizzazione a contrattare;

Rilevato che nelle more dell'assunzione degli approfondimenti e delle determinazioni necessarie, è pure intervenuto atto di diffida e messa in mora ex art.328 c.p. dell'11.11.2019 acquisito ai prott. 70049 e 70050, a firma dell'avv. Bruno Cristiano che lo stesso intima in nome e per conto dei germani Faranda, il quale testualmente ha diffidato *ad adottare l'atto acquisitivo dei terreni su cui insiste la Scuola Elementare di Via Trimboli e la Strada di Accesso entro trenta giorni dalla sua ricezione*;

Rilevato, ancora, che presso l'Archivio Comunale degli atti del Settore Lavori Pubblici non sono stati rinvenuti i progetti di cui alle indicate delibere di approvazione del plesso e della strada secondo la precitata deliberazione giuntale 1275/1998;

Considerato, tuttavia:

- che dagli atti allegati alla certificazione di ultimazione lavori, espressamente richiesto dalla responsabile del procedimento, e rimesso **con nota dirigenziale del 18.03.2019 prot. 19003**, nello specifico **dal verbale di collaudo del plesso scolastico del**

02.10.1997 approvato con **deliberazione della G.M. n .1554 del 30.12.1997** è dato evincersi che i lavori che hanno interessato il progetto originario per la Costruzione della Scuola Elementare del Centro Via G. Trimboli, così come approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.134 /1992, non contemplavano, in alcun modo, lavori stradali;

-che pur non avendo rinvenuto presso l'Archivio comunale i progetti per la Costruzione della Scuola Elementare di Via Trimboli e dell'Ampliamento Stradale di Via Trimboli, sono stati individuati alcuni fascicoli relativi alla gara d'appalto della sede stradale, seppur limitati alla lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto predisposta in data 27.01.1999 dal Settore OO.PP.-Servizio Amministrativo e prodotte dalle imprese concorrenti ed agli atti relativi alla presentazione delle offerte, alle ditte escluse ed alle ditte ammesse alla gara. Dai detti fascicoli si è prelevata copia di una delle dichiarazioni rese dalle imprese concorrenti risalente a febbraio 1999 . **Dalla stessa dichiarazione si evince che il progetto appaltato si identifica con il progetto approvato con deliberazione giunta n. 1275/1998, di cui si è anzi detto;**

-che è presumibile ritenere che i lavori stradali di che trattasi siano stati avviati, non prima, della fine dell'anno 1999 e ciò si evince per il contenuto della **delibera giunta n.517 del 14.10.1999** ad oggetto "*Appalto per i lavori di Sistemazione della Via Trimboli. Sentenza TAR Sicilia Sez.1^ n.1786/99 del 25.06.1999*" in esito alla quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'Impresa PRESTI srl, veniva annullato il provvedimento di aggiudicazione ed invitata la Commissione di gara a procedere all'aggiudicazione dei lavori a favore del concorrente che aveva offerto il prezzo complessivo più vantaggioso;

Acclarato, pertanto, che il progetto per la Costruzione della Scuola Elementare del Centro Via Trimboli ed il progetto per la Sistemazione della Via Trimboli, non soltanto fanno capo de facto e strutturalmente a due opere pubbliche diverse, ma ancor più si è appurato che i lavori e le relative opere sono state progettate e realizzate distintamente ed in diverse epoche, secondo quanto è dato evincersi dalla superiore ricostruzione;

Rilevato nel più specifico aspetto acquisitivo:

- che non si hanno elementi per definire in maggiore dettaglio la data di occupazione degli immobili interessati *all'ampliamento stradale*, se non che l'immissione in possesso degli immobili interessati al plesso scolastico, in quanto prevista per complessivi mq. 7.800,00, abbia presumibilmente ricompreso la porzione degli immobili interessati al plesso scolastico e la porzione degli immobili interessati all'ampliamento stradale (non previsto nel relativo progetto) , i cui lavori vennero progettati con la già richiamata deliberazione giunta n.1275/1998 e realizzati successivamente ;

- che la indicata occupazione della porzione di immobili che sarebbero risultati interessati all'Ampliamento Stradale si è consumata in assenza, ab origine, di determinazioni degli organi comunali preposti e in ragione di ciò non può ritenersi confortata da una valida e legittima dichiarazione di pubblica utilità;

-che in esito alla deliberazione giunta del 1998 , per quanto irritualmente, è possibile cogliere quella determinazione volitiva dell'ente, prima facie non conosciuta, e per la quale gli organi di governo comunali hanno reso effettivo l'ampliamento della Via G.Trimboli ancorchè nella indicata sede si parli di semplice sistemazione;

Considerato, ancora :

-che, per quanto più nello specifico può cogliersi dal mandato alla acquisizione ex art.42-bis del TUE della Giunta Municipale di Milazzo n.25/2019, lo stesso per facta

concludentia, non può che ritenersi limitato alla porzione di immobili che sono sede della Scuola Elementare del Centro Via G. Trimboli e non anche dell'Ampliamento Stradale;

-che nelle fattispecie trattate, tuttavia, persiste la detenzione sine titolo degli immobili privati, tanto con riguardo alla porzione interessata al plesso scolastico quanto con riguardo alla porzione interessata all'ampliamento stradale, nei termini che si è avuto cura di esporre;

-che non sussiste dubbio che i coeredi testamentari della ditta catastale D'Amico Maria Rosaria, sia per quanto esplicitato nel verbale di sopralluogo che per quanto esposto nella diffida e messa in mora ex art.328 del c.p., abbiano l'interesse ad avere acquisite, tanto la porzione dell'area interessata alla scuola quanto la porzione dell'area interessata all'ampliamento stradale;

Considerato, altresì:

-che per quanto in esito alle risultanze procedurali ed al mandato conferito all'organo dirigenziale, l'acquisizione in proprietà da parte del Comune di Milazzo non avrebbe potuto che rivolgersi alle porzioni di immobili effettivamente interessate alla Costruzione della Scuola Elementare del Centro, Via G. Trimboli al cui riguardo, onde provvedere alle necessarie vulture ipotecarie e catastali, urgeva il richiesto frazionamento;

-che per quanto accertato e verificato, la superiore acquisizione, avrebbe l'effetto di mantenere illegittimamente in capo al Comune di Milazzo, la detenzione sine titolo della porzione degli immobili di proprietà privata interessati all'ampliamento stradale;

-che in esito a detta circostanza non v'è alcun dubbio che il Comune si esporrebbe ad un ulteriore contenzioso relativo all'occupazione illegittima della porzione degli immobili più precipuamente interessati a detto ampliamento, allungando ulteriormente i tempi di detenzione sine titolo degli immobili e di soddisfazione dei privati interessati;

-che, avuto riguardo alle modalità di realizzazione del plesso scolastico di Via Trimboli, in atto l'ampliamento stradale è, sicuramente, opera complementare alla Scuola, assicurandone l'ingresso, ragion per cui non pare possa prescindere in sede di acquisizione della porzione di immobili detenuti sine titolo per la realizzazione del plesso scolastico, dall'acquisizione della porzione di immobili allo stesso interessati;

Considerato che, per le considerazioni suesposte il mandato della Giunta Municipale ad acquisire gli immobili sede della Scuola Elementare del Centro di Via Trimboli, si ritiene debba risultare integrato con il mandato ad acquisire gli immobili interessati all'Ampliamento Stradale di Via Trimboli e che ai fini di detta acquisizione, la deliberazione dell'organo giuntale, deve essere integrata con la dichiarazione di pubblica utilità che fa capo ad una sfera di alta discrezionalità che può legittimamente ricondursi agli organi di governo e non gestionali e che nella presente sede, per quanto accertato, può estendersi agli immobili interessati alla sede stradale, avendo in ciò anche riguardo agli esiti del confronto con la parte privata interessata ;

Rilevato che il riavviato avvio del procedimento, tenuto conto del tenore delle osservazioni prodotte dai germani Faranda **con loro nota del 22.03.2019 acquisite al prot.20439**, ha fatto risaltare l'esclusivo interesse a pervenire ad una composizione esclusivamente economica, ragion per cui può certamente escludersi che sussistano **interessi in conflitto con riferimento all'acquisizione in proprietà degli immobili da parte del Comune di Milazzo;**

Rilevato ancora che alle osservazioni prodotte dai germani Faranda è stato controdedotto **con nota del 09.04.2019 prot.25010, trasmesse con avviso del**

10.06.2019 prot.38543, che, comunque, ultroneamente, ribadiva la disponibilità a negoziare la fattispecie acquisitiva a condizione che:

-si regolarizzasse la posizione dei germani Faranda presso *i pubblici registri immobiliari* che, per quanto accertato, non teneva conto del loro subentro nella proprietà effettiva degli immobili interessati alla ditta catastale proprietaria, sig.ra D'Amico Maria Rosaria;

-con riferimento al *quantum contestato*, si provvedesse a produrre idonea e certa documentazione afferente al *riscontrato pregio non edificatorio*, in vista della quale poteva ritenersi documentato e superato il valore unitario stimato in coerenza a valutazione estimativa ricavabile da sentenze intervenute per terreni aventi destinazioni e pregi urbanistici analoghi a quelli in contestazione, e dai quali, fino a dimostrazione contraria, non risultava legittimo prescindere;

Dato Atto che in esito a detto ultimo invito a negoziare alcun atto e/o documento i germani Faranda hanno ritenuto di dovere proporre, né appare possibile stipulare alcun atto negoziale di acquisto della proprietà, tenuto conto del principio codicistico **della continuità della trascrizione immobiliare di cui all'art.2650 del c.c.** e che alla cessazione della detenzione sine titolo degli immobili interessati può, pertanto, pervenirsi esclusivamente con l'adozione dell'atto acquisitivo coattivo della proprietà di cui **all'art.42 bis del TUE da disporsi contro la ditta dante causa, D'Amico Maria Rosaria;**

Visto il co.4 dello stesso art.42 bis del dPR327/2001 per il quale l'acquisizione in proprietà da parte dell'Amministrazione utilizzatrice, soggiace alla dimostrazione **delle ragioni di pubblico interesse nell'utilizzazione delle opere pubbliche** e che queste stesse si devono ritenere sussistere nei profili di seguito, distintamente, indicati:

A-Per la Costruzione della Scuola Elementare del Centro di via Trimboli:

1-la tutela del diritto all'istruzione obbligatoria si realizza attraverso la possibilità di fruire e continuare a fruire di strutture scolastiche adeguate;

2- il tasso di iscrizione e di frequenza del plesso si dimostra assai elevato secondo le attestazioni del dirigente scolastico preposto, da ultimo, con sua nota del 16.01.2019 con prot. 324 ed acquisita dal Comune di Milazzo in data 17.01.2019 con prot. 3261;

3- la necessità di *eliminazione dei doppi turni* praticati per innumerevoli anni all'interno delle scuole dell'obbligo del centro della Città di Milazzo per cui si reputò necessario il finanziamento della nuova struttura con L.r. 09.08.1988 n.15, renderebbe irragionevole la demolizione del plesso scolastico con la sua riduzione in pristino stato, posto che in dipendenza del fabbisogno strutturale in rapporto alla domanda di istruzione che possa assolvere alle necessità della popolazione scolastica, è possibile prevedere la necessità di realizzare una nuova struttura;

5- il mantenimento della scuola in menzione assolve all'attuazione degli standard ministeriali di cui al d.m. n.1444 del 2.04.1968, sì come prevista dalla norma di attuazione comunale, non essendo concepibile che zone così densamente urbanizzate, come lo sono le zone circostanti al plesso, siano private di servizi indispensabili ed obbligatori, nel cui novero deve considerarsi quello che assicura la fruizione dei servizi dell'infanzia e dell'istruzione della scuola dell'obbligo;

B-Per l'Ampliamento della Via S. Trimboli nella parte confinante con il plesso scolastico:

-nel fatto che la scuola così come realizzata, fruisce dell'ingresso ai locali scolastici direttamente dalla detta strada secondo la sua configurazione attuale secondo l'ampliamento realizzato. L'acquisizione in proprietà della porzione degli immobili interessati al plesso scolastico obbliga ad acquisire le porzioni di immobili utilizzati per

l'ampliamento stradale, anch'essi detenuti sine titulo, ma la cui acquisizione si dimostra complementare e dunque necessaria per continuare a fruire di detto accesso ed interrompere la detenzione illegittima;

-nel fatto che l'ampliamento stradale comunque assicura una migliore percorribilità della Via Trimboli certamente soggetta, in esito alla presenza del plesso scolastico, ad una consistente presenza di traffico veicolare;

Rilevato sempre ai termini del co.4 dell'art.42-bis che richiede di rendere esplicite le condizioni che hanno condotto o alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio... dovere rilevare espressamente quanto segue:

A-Per la Scuola Elementare del Centro Via G. Trimboli:

-che l'opera pubblica relativa alla Costruzione della Scuola Elementare del Centro (Via G. Trimboli) è stata approvata e dichiarata di pubblica utilità con provvedimento del Consiglio Comunale di Milazzo n.134 del 27/11/1992, che disciplinava i termini per le espropriazioni e per i lavori:

a) I termini iniziali e finali per la procedura espropriativa erano i seguenti: *sei mesi dalla data di perfezionamento di tutti gli atti approvati del progetto e tre anni dalla data di immissione in possesso;*

b) I termini iniziali e finali per i lavori erano: *anni uno dalla data di immissione in possesso e tredici mesi dal loro inizio;*

-che gli immobili di proprietà privata interessati all'opera pubblica de qua sono stati occupati in via temporanea e d'urgenza in data 24.10.1994;

-che la certificazione rimessa dalla Sezione LL.PP. con nota del 18.03.2019, certifica che i lavori *sono stati avviati in data 07.09.1995, sono stati ultimati in data 25.11.1996 e collaudati in esito al verbale del 02.20.1997;*

-che **con nota del 20.10.1997, acquisita in data 27.10.1997**, i progettisti direttori dei lavori di che trattasi, depositavano agli atti del Comune una perizia di variante incidente anche sull'assetto espropriativo e che recava il preventivo assenso dell'ing. Tommaso Faranda, procuratore della ditta D'Amico;

-che in esito alla superiore contingenza è stata adottata la proroga del termine occupatorio di ulteriori due anni in applicazione del termine massimo quinquennale previsto dall'art.20 della Legge 22.10.1971 n.865 e correlativamente ritenendo implicita la proroga della dichiarazione di P.U. secondo le applicazioni di taluna giurisprudenza;

-che il TAR Sicilia ha ritenuto non applicabile la proroga implicita decretandone la sua illegittimità ed annullando il decreto di espropriazione permanente e definitiva, così allocando alla data del 24.11.1997, la detenzione sine titulo dei fondi interessati al plesso scolastico;

-Per l'Ampliamento Stradale:

la detenzione sine titulo, per quanto spiegato, si presume essersi acclarata alla data di immissione in possesso (24.10.1994), onde occupare una superficie per lavori di ampliamento stradale non previsti nel progetto di opera pubblica e di pubblica utilità;

Dato Atto, pertanto, che in atto è formalmente possibile acquisire in proprietà l'intera superficie interessata alle due opere pubbliche, che è stata stimata in complessivi mq. 7.800,00 e che in Catasto fa capo agli immobili che, con indicazioni superficiali non correttamente rilevate, risultano come di seguito individuati :

-**Part.1767** della superficie catastale di mq. 738,00;

-Part.2078 (ex 1941/a) della superficie catastale di mq. 7.230,00 (giusto Frazionamento Tipo 4625/2000 ex Part. 1941, giusto Frazionamento Tipo 334/95, ex Part.1714/a, ex Part.167);

-Part.2080 (ex Part.1949/a) della superficie catastale complessiva di mq.45,00 (giusto Frazionamento Tipo 4625/2000 ex Particella n.1949, giusto Frazionamento Tipo 334/94, ex Part.1808/b);

Considerato dovere individuare nel dirigente del 5[^] Settore e dirigente alle Espropriazioni ex art.6 del dPR 327/2001, ing. Tommaso la Malfa, l'organo preposto alla adozione dell'atto finale di acquisto della proprietà ex art.42-bis del dPR 327/2001;

Visto il dPR 327 del 2001 e particolarmente richiamato il suo art.42 bis;

Visto il Testo Unico relativo all'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il particolare ordinamento vigente nel territorio della Regione Sicilia in materia di Enti Locali e di cui alla L.r. 16/1963 e tenuto conto delle altre norme applicabili in materia di Autonomie Locali e di cui alle seguenti Legge regionali:

-L.r. n.48 dell'11.12.1991 che ha recepito con modificazioni la Legge 08.06.1990 n.142 e tutte le successive modiche ed integrazioni; -L.r. 26.08.1993 n.7;-L.r. 07.09.1998 n.23;-L.r. 23.12.2000 n.30;

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 07/09/1998 n. 23, di recepimento della Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi così come, da ultimo, approvato con deliberazione giuntales n.112 del 5.12.2013, integrato, modificato e rettificato con successiva delibera di G.M. n.7 del 24.01.2014 indi richiamato il testo coordinato alle modifiche ed integrazioni approvato con deliberazione giuntales n.13 del 06.02.2014;

Per tutte le motivazioni suesposte;

PROPONE

1-Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.42-bis, co.1, del dPR 327/2001 ed anche in applicazione della Sentenza del TAR Sicilia Catania n.2599/2013 "*acquire in proprietà*" mq.7.894,33 degli immobili che sono detenuti sine titulo ed utilizzati dal Comune di Milazzo per le due opere pubbliche che si identificano come segue:

-Costruzione della Scuola Elementare del Centro Via G. Trimboli;

-Ampliamento della Via Trimboli .

2- Dare Atto che gli immobili che risultano interessati alla acquisizione in proprietà secondo quanto disposto al p.1, in Catasto, si identificano nei seguenti:

-Part.1767 della superficie catastale di mq. 738,00;

-Part.2078 (ex 1941/a) della superficie catastale di mq. 7.230,00 (giusto Frazionamento Tipo 4625/2000 ex Part. 1941, giusto Frazionamento Tipo 334/95, ex Part.1714/a, ex Part.167);

-Part.2080 (ex Part.1949/a) della superficie catastale complessiva di mq.45,00 (giusto Frazionamento Tipo 4625/2000 ex Particella n.1949, giusto Frazionamento Tipo 334/94, ex Part.1808/b).

3-Dichiarare ai sensi dell'art.42-bis, co.4, del TUE che ricorrono le condizioni per ritenere perdurante e sussistente *l'attualità e l'eccezionalità della pubblica utilità*, già dichiarata con delibera consiliare del 1992 per la *Costruzione della Scuola Elementare del Centro Via G. Trimboli*, e da estendere, per la complementarietà delle due opere, all'*Ampliamento Stradale della Via G. Trimboli*.

4-Individuare nella persona del dirigente del Settore LL.PP e Dirigente alle Espropriazioni ex art.6 del dPR 327/2001, l'organo competente alla adozione dell'atto finale acquisitivo della proprietà, da redigere nei modi, nei termini e con le garanzie ricavabili dallo stesso art.42-bis ed in coerenza alle statuizioni della Sentenza del CGA Sicilia n.700/2018 del 05.11.2018 in sede di ottemperanza al giudicato.

5.Dare Atto, ai fini della copertura finanziaria, che il maggiore onere che consegue alla definizione del procedimento di acquisizione, per quanto ha avuto sempre a statuire la Sentenza del CGA Sicilia n.700 del 2018, grava, in atto, sulla gestione dissestuale del Comune di Milazzo, in quanto, con provvedimento consiliare n.101 del 2016 è stato dichiarato il dissesto economico-finanziario dell'ente.

6.Dare ancora atto che, per quanto chiarito ai superiori punti, sulla presente proposta non sono richiesti i pareri di regolarità contabile e fiscale previsti dall'Ordinamento Positivo in ragione dei provvedimenti che impegnino l'ente dal punto di vista finanziario e che per tal guisa non ricorre neppure la necessità di trasmissione dell'adottando provvedimento al settore preposto alla contabilità e finanze.

7.Eeguire nei termini ora statuiti dall'art.6 della L.r. 26.06.2015 n.11 l'inserimento nel sito WEB del Comune di Milazzo della adottanda determinazione e pubblicare la stessa nei termini di legge presso *l'Albo Pretorio on line del Comune di Milazzo*.

h

h


PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30 – art. 147 bis D.lgs 267 18/08/2000)


Si esprime parere favorevole/non favorevole

Milazzo li: 18.11.2019

Il Responsabile del Procedimento
santa mondello



Il Dirigente Responsabile
ing. Tommaso La Malfa



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE


(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30 -)

Si esprime parere favorevole/non favorevole

Milazzo li 26.11.2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio



**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.L.GS. N. 267/2000, RELATIVA ALLA
COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA**

() Si attesta che l'impegno di spesa di

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Milazzo li

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Ragioniere Generale

Di quanto innanzi è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi della L.r. 03.12.1991, n. 44, e successive modificazioni (l.r. 28 Dicembre 2004 n.17 art.127 comma 21)

è stata sarà affissa all'Albo Pretorio il 27/11/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (articolo 12, comma 1, della L.r. 03.12.1991, n. 44);
- il giorno della sua adozione perché dichiarata *immediatamente esecutiva* dalla stessa Giunta municipale (articolo 12, comma 2, della L.r. 03.12.1991, n. 44).

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale

Milazzo, li _____

Generale

Il Segretario

La presente deliberazione è stata oggi trasmessa

al Dipartimento _____.

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'U.O.